



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 2

DECRETO N. 521/DecA/24 del 20.03.2009

Direttive per l'azione amministrativa e la gestione delle misure 211 e 212 - annualità 2009

1. Dotazione finanziaria

Il fabbisogno finanziario per i bandi per le Misure 211 e 212 annualità 2009, è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata dal PSR 2007/2013 alle due Misure 211 e 212 al netto delle spese di transizione e delle spese necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario delle domande di pagamento riferite alle due Misure 211 e 212 annualità 2008.

2. Modalità e termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e della relativa documentazione

La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto/pagamento è effettuata utilizzando le funzionalità on line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN per il tramite dei CAA autorizzati da AGEA.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 21 "Presentazione tardiva delle domande", paragrafo 1, primo e quarto comma, del Reg. (CE) n. 796/2004, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento tramite il portale SIAN è fissato al 15 maggio 2009.

Il termine per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento cartacea e della pertinente documentazione all'Ufficio istruttore (ARGEA Sardegna) sarà stabilito con provvedimento del Direttore del Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura Responsabile di Misura.

3. Requisiti aziendali di ammissibilità in caso di adesione alle due misure 211 e 212

Si chiarisce che può beneficiare dell'indennità compensativa per entrambe le misure 211 e 212 l'imprenditore agricolo singolo o associato che conduce una delle seguenti tipologie aziendali:

1. *azienda ad indirizzo zootecnico* con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana¹ non inferiore a 10 ettari e con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata² non inferiore a 10 ettari, nonché con una consistenza bestiame aziendale pari ad almeno 5 UBA. Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci, la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la consistenza bestiame aziendale deve essere pari ad almeno 5 UBA moltiplicato per il numero totale dei soci.
2. *azienda ad indirizzo non zootecnico* con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari e con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 2 ettari. Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci.
3. *azienda apistica* con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari e con SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata

¹ Zona delimitata ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3° della Direttiva CEE n. 268/75 del 28 aprile 1975.

² Zona delimitata ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4° della Direttiva CEE n. 75/268 del 28 aprile 1975.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 2

DECRETO N. 521/DecA/24 del 20.03.2009

non inferiore a 2 ettari, nonchè con almeno 30 alveari. Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci, la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e il numero di alveari deve essere pari ad almeno 30 moltiplicato per il numero totale dei soci.

4. Periodo di impegno

Il periodo d'impegno relativo all'annualità 2009 decorre dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 (anno d'impegno).

Il beneficiario si impegna inoltre a proseguire un'attività agricola nelle zone eleggibili all'aiuto per cinque anni (di seguito quinquennio d'impegno) a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa. Per i beneficiari del primo pagamento dell'indennità compensativa nell'annualità 2009 il quinquennio d'impegno decorre dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2013. In tal caso:

- se il beneficiario ha aderito a una sola delle misure 211 e 212, l'impegno si considera rispettato se durante i cinque anni il beneficiario rimane iscritto alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole e conduce un'azienda con almeno i requisiti aziendali di una delle tipologie aziendali, di cui al documento "Criteri di selezione delle operazioni (ALL. E)" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSR;
- se il beneficiario ha aderito ad entrambe le misure 211 e 212, l'impegno si considera rispettato se durante i cinque anni il beneficiario rimane iscritto alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole e conduce un'azienda con almeno i requisiti aziendali di una delle tipologie aziendali di cui al precedente paragrafo 3..

Negli altri casi (beneficiari del primo pagamento in annualità precedenti al 2008), ai fini del rispetto del quinquennio d'impegno si rimanda a quanto stabilito nelle disposizioni riferite all'anno d'impegno cui si riferisce il primo pagamento.

5. Disposizioni particolari

Si stabilisce che l'imprenditore agricolo singolo, titolare di un'azienda individuale, che sia nel contempo anche "socio con i requisiti" (età inferiore a 65 anni e non titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità a qualsiasi titolo) di una o più imprese associate, può in alternativa:

- a. essere inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di una sola impresa associata; a tal fine deve dichiarare di non aver presentato domanda di aiuto all'indennità compensativa in qualità di imprenditore agricolo singolo né di essere stato inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di altre imprese associate;
- b. oppure presentare domanda di aiuto per l'indennità compensativa in qualità di imprenditore agricolo singolo; a tal fine deve dichiarare di non essere stato inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di imprese associate.

Nel caso in cui il soggetto presenti domanda di aiuto come imprenditore agricolo singolo e risulti anche inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di una o più imprese associate, la domanda presentata come imprenditore agricolo singolo sarà ritenuta non ammissibile e nella determinazione della indennità compensativa della/le impresa associate non è considerato "socio con i requisiti".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 2

DECRETO N. 521/DecA/24 del 20.03.2009

Nel caso in cui il soggetto risulti inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di più imprese associate, nella determinazione della indennità compensativa di tali imprese associate non è considerato "socio con i requisiti".

Qualora l'azienda abbia le superfici ammissibili a premio localizzate sia in "zona montana" che in "zona svantaggiata" e l'imprenditore agricolo presentanti domanda di aiuto per entrambe le Misure 211 e 212, si stabilisce che:

1. l'importo massimo del premio concedibile è pari a quello massimo stabilito per la tipologia aziendale della zona in cui è localizzata la prevalenza della SAU ammissibile a premio (di seguito "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata");
2. nel caso in cui la SAU ammissibile a premio in zona montana risulti uguale alla SAU ammissibile a premio in zona svantaggiata, il premio massimo concedibile è pari a quello massimo stabilito per la tipologia aziendale in zona montana;
3. l'importo del premio spettante è dato dalla somma dei premi determinati con le modalità di seguito descritte:
 - a. per la SAU ammissibile a premio localizzata in zona montana, il premio spettante è determinato applicando gli importi degli aiuti previsti nella Misura 211;
 - b. per la SAU ammissibile a premio localizzata in zona svantaggiata, il premio spettante è determinato applicando gli importi degli aiuti previsti nella Misura 212.

Qualora la somma di premi di cui ai precedenti punti a. e b. sia superiore al "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata", il premio concedibile è pari al "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata". In tal caso, il "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata" sarà ripartito tra le due misure in proporzione diretta.

6. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento a quanto previsto nel PSR 2007-2013 della Regione Sardegna, nonché alle pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Ulteriori istruzioni relative alla presentazione delle domande ed all'attuazione della Misura potranno essere disposte mediante atti dell'Autorità di gestione del PSR e/o del Direttore del Servizio Responsabile di misura.

L'Assessore dell'Agricoltura si riserva ove necessario la facoltà di impartire ulteriori disposizioni.